



Federazione Industrie
Prodotti Impianti Servizi
ed Opere Specialistiche
per le Costruzioni

PROGETTO CASA ITALIA

Il **contributo** **FINCO** e delle **imprese** **specialistiche**

Ipotesi di Provvedimento per la
messa in sicurezza
del territorio italiano
e per il
rilancio del settore
delle Costruzioni:
LA MANUTENZIONE

**“Per un’Italia
più bella e più sicura”**

Indice

Dichiarazione preliminare di intenti	p. 3
Relazione introduttiva	p. 4
Allegato A - “Ex Piano Casa” e raccordo con Piano Città	p. 11
Allegato B - Risparmio energetico nelle costruzioni ed “Eco prestito”	p. 11
Allegato C - Proposta di rottamazione dei ponteggi tradizionali e prefabbricati - Attività - Motivazione - Contributo	p. 12
Allegato D - Ipotesi sportelli unici per le attività produttive nelle zone delle aree terremotate	p. 13
Allegato E - Beni Culturali: ipotesi implementazione Unità di Crisi	p. 14
Titolo I - Ambito di applicazione	
Art. 1 - Demanio pubblico, nazionale e locale, infrastrutture, edifici strategici, beni artistici e culturali	p. 15
Art. 2 - Fattispecie d'intervento	p. 15
Art. 3 - Modalità d'intervento	p. 16
Art. 4 - Costituzione Agenzia per la pianificazione e il controllo centrale e locale della manutenzione del demanio	p. 16
Titolo II - Modalità attuative	
Art. 5 - Ricognizione degli interventi da realizzare	p. 16
Art. 6 - Procedure e mezzi per attuare gli interventi	p. 17
Art. 7- Modalità di esecuzione	p. 18
Titolo III - Ricognizione di fondi di finanziamento	
Art. 8 - Fondi di finanziamento	p. 18
Art. 9 - Valutazione priorità d'intervento	p. 19
Art. 10 - Assegnazione finanziamenti	p. 19
Art.11 - Difesa attiva (prevenzione, protezione) e difesa passiva (assicurazione) contro i grandi rischi civili di massa (sismico, idrogeologico e sicurezza stradale) dei beni demaniali	p. 19
Titolo IV - Disposizioni finali	
Art. 12 - Controlli	p. 20
Art. 13 - Sanzioni	p. 20
Art. 14 - Norme transitorie	p. 20
Art. 15 - Disposizioni finali	p. 20
Allegato F - Beni Culturali: monumenti, edifici storici, aree d'interesse artistico-culturale e cinte murari	p. 21
Allegato G - Sicurezza Stradale della Mobilità con particolare riferimento agli eventi eccezionali: integrazione testo normativo per il finanziamento della sicurezza stradale con i proventi contravvenzionali - Motivazione	p. 21

DICHIARAZIONE PRELIMINARE DI INTENTI DELLE IMPRESE SPECIALISTICHE

Premesso che:

- *le imprese rappresentate per il tramite delle Associazioni Federate si sentono responsabili - nei confronti della collettività, dell'utenza e delle Stazioni Appaltanti - della sicurezza della costruzione e manutenzione delle opere pubbliche su cui operano, per la particolare cura che incombe nell'esecuzione dei lavori quanto a bontà dei materiali impiegati e correttezza dei criteri di installazione e posa in opera.*
- *Le categorie specialistiche sottolineano la necessità di una particolare attenzione tecnica - e quindi anche politica - alla qualificazione di questo delicato settore dell'industria manifatturiera italiana, seconda in Europa solo alla Germania.*
- *Ciò diventa ineludibile laddove i LLPP vengano eseguiti a prevenzione e protezione di opere soggette a grandi rischi civili di massa, qual il sismico, l'idrogeologico e la circolazione stradale.*

Si evidenzia quanto segue:

- 1) *la specializzazione delle imprese nelle opere pubbliche va definita e circoscritta, settore per settore, con le caratteristiche dello stato dell'arte e qualificata secondo le rispettive categorie SOA, tramite operazioni coordinate e coerenti che pongano al centro di queste operazioni l'adeguatezza dell'impresa a realizzare l'opera per la quale concorre in gara;*
- 2) *a tal fine le imprese specialistiche dovrebbero essere oggetto e soggetto di controlli dedicati più approfonditi di quelli occorrenti per le opere generali quanto al permanere delle effettive basi tecniche e organizzative: occorre a tal fine un calendario standard di controlli che non si può limitare ad ispezioni triennali alla scadenza del certificato SOA;*
- 3) *occorre prevedere per le imprese specialistiche - specie in fase di adeguamento, riqualificazione e ricostruzione - una contrattualistica adeguata, che non può essere prevalentemente un subappalto con scarse regole, con possibilità di ribassi mortificanti e con le intuibili conseguenze sulla sicurezza delle opere e del lavoro.*
- 4) *Occorre, inoltre, che tali specialità, in occasione di LLPP in area grandi rischi, siano adeguate alla gestione della maggiore pericolosità degli interventi, con metodiche internazionali di risk and crisis management.*

La Giunta di Finco promuove i principi come sopra delineati ed intende pervenire, alla seconda della Assise delle imprese specialistiche nelle OOPP volta a verificare quanto resta da fare per trasformare le nostre opere pubbliche in strutture in linea con l'Europa e con gli interessi dei cittadini-consumatori, cui non è più possibile mettere a disposizione opere non degne dei traguardi tecnici, economici e sociali raggiunti da un'area fra le più sviluppate del mondo, quale è il nostro Paese.

*La Giunta Finco
Roma 7 novembre 2016*

RELAZIONE

Presentazione e motivazioni dell'ipotesi di provvedimento per la messa in sicurezza del territorio e del costruito nonché per lo sviluppo del settore delle costruzioni e delle infrastrutture ed in particolare delle relative manutenzioni.

È certamente importante, ed è stato ampiamente riconosciuto, analizzato e normato l'apporto che le infrastrutture possono dare al rilancio dell'economia del Paese.

Con il Piano Città (vedi all. B) si è a suo tempo affrontato anche il tema dell'edilizia residenziale, ancorché con fondi e con una tempistica meno incisivi di quanto auspicabile.

Assai meno approfonditi risultano invece gli aspetti legati alla manutenzione ed alla diagnostica del nostro territorio e di ciò che su di esso è costruito. Questi pur meno "appariscenti" se non purtroppo in occasione dei ricorrenti eventi calamitosi, possono garantire quei mille piccoli cantieri - in diverse aree e settori economici - non meno importanti ai fini del suddetto rilancio.

Tale aspetto della manutenzione permea e sostanzia i filoni che, ad avviso della Federazione Finco, sono decisivi per lo sviluppo e il rilancio del nostro Paese: quello energetico - ambientale, quello storico-artistico e quello infrastrutturale, con particolare riferimento agli aspetti sismici.

Per quanto riguarda quest'ultimo - di crescente e drammatica attualità dopo gli eventi del 24 agosto, del 26 ottobre e del 30 ottobre 2016 rispettivamente di magnitudo 5.5, 6.1 e 6.5 con 290 vittime e 400 morti - vale prendere nota che in Italia sono presenti sul territorio 14,5 milioni di edifici, dei quali 12 milioni ad uso residenziale. Di quest'ultimi, oltre il 40% (poco meno di 5 milioni) si trova nelle zone italiane a più alto rischio sismico (1 e 2). Si stima che solo il 14% sia stato costruito con criteri antisismici (quasi tutti con tecniche tradizionali). Questo implica che, in Italia, circa 4 milioni di edifici residenziali, costruiti in zona sismica prima del 1974, sono ad alto rischio di collasso, in caso di terremoto (senza considerare le costruzioni in zone "improprie": golenali, alvei di fiumi e torrenti. Sotto questo profilo potrebbe essere utile qualche indicazione su come trattare l'abusivismo - anche quello "sanato").

Tale elevato numero non include scuole, ospedali ed altri manufatti aventi funzioni strategiche e pubbliche che spesso sono localizzati/e in costruzioni storiche o semplicemente vecchie; nonché edifici che a fronte dell'evento sismico dovrebbero conservare la propria integrità strutturale e funzionale per poter garantire comunque i servizi essenziali. Si stima per esempio che, delle oltre 66.800 scuole italiane, il 35% sia dislocato nelle zone ad alto rischio sismico e di queste solo un numero catalogabile come "non significativo" sia protetto sismicamente.

Sono poi esclusi dall'analisi i numerosi luoghi di culto, che molto spesso possiedono un elevato valore artistico (nelle sole zone colpite dal terremoto si stima siano presenti oltre

50.000 opere culturali).

L'elevato rischio sismico del territorio nazionale dipende, oltre che dalla frequenza ed intensità dei terremoti che periodicamente lo colpiscono, dall'elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio (oltre che, in una certa misura, dal materiale "povero" utilizzato talvolta nelle costruzioni - vedi calcestruzzo impoverito).

Ciò è dovuto alla presenza di un gran numero di edifici storici che non offrono garanzie di resistenza da un punto di vista sismico. Circa la metà dei 22.000 centri storici italiani si trova collocata nelle aree a più alto rischio sismico.

Oltre alle abitazioni ed edifici pubblici che ospitano servizi strategici (scuole, ospedali, caserme, palazzi sede di funzioni amministrative di ogni livello), anche il sistema infrastrutturale, quello industriale e produttivo, oltre che le reti dei servizi e il patrimonio monumentale ed artistico, presentano un elevato grado di vulnerabilità sismica.

L'unico modo per proteggere la popolazione ed il patrimonio edilizio dai terremoti resta perciò quello di realizzare interventi sistematici di prevenzione sugli edifici ascrivibili alla categoria di "vecchi", cioè costruiti anteriormente all'emissione della normativa che provvede alla classificazione sismica del tessuto edilizio italiano, in modo da rafforzarne la struttura e impedirne il collasso in caso di terremoto.

Esistono una serie di considerazioni tese a validare l'idea di un grande progetto di prevenzione sismica, oltre alla principale ed ovvia priorità di sicurezza nelle abitazioni che la Presidenza del Consiglio ha affermato in relazione al Progetto Casa Italia.

In primo luogo, tutte le analisi tecnico-economiche del settore indicano che, intervenendo in via preventiva, si realizza un risparmio stimabile del 40-50% rispetto ai costi necessari per la ricostruzione successiva, senza tener conto del dato sicuramente più rilevante ovvero il notevole calo in termini di vittime, feriti e senzatetto.

In secondo luogo ed in subordine, gli interventi di prevenzione sismica sono investimenti produttivi, capaci di rilanciare e sostenere economicamente il settore delle costruzioni, capillarmente diffuso anche nelle zone meno economicamente sviluppate del Paese, che corrispondono spesso a quelle più esposte a rischio sismico.

Appare corretto e realistico precisare che, operando all'interno di limiti che impongono un contenimento dei costi delle costruzioni in senso lato, le norme sismiche si prefiggono l'obiettivo di evitare il collasso strutturale, ammettendone un danno anche rilevante, in caso di violenti terremoti. Pertanto, anche dopo un sisma di media intensità, i danni strutturali potrebbero essere comunque elevati a prescindere dall'opera di messa in sicurezza complessiva. Alcune tipologie di intervento permettono di raggiungere elevati gradi di protezione sismica tali per cui si possono evitare danni non solo alle strutture portanti dei fabbricati ma anche al loro contenuto. Si possono infatti limitare o addirittura annullare danneggiamenti a tamponature e finiture, garantendo l'operatività anche in seguito ad eventi di discreta intensità. In relazione a questo ultimo punto, per quanto riguarda in particolare il rapporto con il mercato privato, decisiva risulta la nuova normativa in materia che permetterà in modo chiaro e strutturato di poter realizzare lavori di adeguamento o miglioramento sismico degli edifici finanziandone i lavori con la possibilità di accesso a detrazioni fiscali potenziate da parte dei contribuenti. E, sotto questo profilo, sarebbero da approfondire le ulteriori possibilità di rendere conveniente perseguire il binomio virtuoso efficienza energetica / efficienza sismica. Allo stato attuale, uno degli scogli principali per questo "approccio integrato" è rappresentato

dalla difficoltà di persuasione del cittadino italiano medio circa l'opportunità di assicurare la propria abitazione: è tuttora radicato il concetto di avere diritto di ottenere sempre e comunque l'aiuto da parte dello Stato in caso di calamità, approccio che si lega spesso alla non piena comprensione dei rischi reali legati all'incolumità fisica delle persone ancor prima che al recupero dei danni economici in caso di eventi sismici.

Questo approccio è particolarmente tipico delle zone per le quali vi è stato un significativo e repentino inserimento nelle aree sismiche in quanto la relativa popolazione, stante la pregressa classificazione di non sismicità, non si è allertata sotto questo punto di vista (ved. terremoto Emilia).

Dal punto di vista della proposta normativa, fermo quanto disposto in materia di finanziamento dei LLPP attraverso le diverse disposizioni succedutesi e quella specifica prevista nell'ambito del Progetto "Casa Italia", in questa ipotesi del tutto indicativa di provvedimento, vengono abbozzate alcune azioni ed interventi che presentano anche la caratteristica di poter costituire volano per la ripresa economica del Paese.

Esse debbono rivestire connotati di urgenza sotto il profilo della sicurezza e della funzionalità del Demanio Pubblico, nonché, anche, della sua godibilità e spendibilità estetico - artistica. Proprio per queste caratteristiche di intervento urgente, i controlli ed i risultati non possono essere scissi dalla realizzazione, rigorosamente tempizzata e sottoposta a monitoraggio da parte degli appositi Nuclei di Valutazione, pena la perdita dei finanziamenti maturati da parte dell'Ente richiedente, oltre alla restituzione dei finanziamenti già inutilmente ricevuti per le opere incompiute (e qui è di riferimento il Decreto del Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato in G.U n. 96 del 24 aprile 2013, che individua, tra l'altro, le modalità con cui redigere l'anagrafe delle opere incompiute)¹.

Tale impostazione occorre sia accompagnata da un programma di finanziamenti "automatici" non solo pubblici - anche sotto forma di detrazioni o credito di imposta - che facciano aggio sul valore dei beni sui quali si opera e che siano assistiti, in taluni casi, da garanzia dello Stato attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. In questo senso si è mosso e si sta muovendo l'Esecutivo, anche avendo riguardo alla problematica degli "incapienti".

Le risorse mirate dovranno provenire anche da una ragionata dismissione di proprietà, nonché di partecipazioni mobiliari ed immobiliari, da parte dello Stato e degli Enti Locali. Quanto ai campi di applicazione della bozza di Decreto di cui trattasi, essi dovrebbero essere indirizzati:

- alla difesa attiva (prevenzione, protezione) ed alla difesa passiva (assicurazione) contro i grandi rischi civili di massa (sismico, idrogeologico e da circolazione stradale) dei beni demaniali in via obbligatoria, da inserire nella manutenzione programmata, secondo le metodiche del risk management.
- Per quanto riguarda la manutenzione dei Beni pubblici, l'approvazione del D.L. 98/2011, recante all'art. 12 la disciplina che attribuisce all'Agenzia del Demanio l'intero processo decisionale relativo agli interventi manutentivi sugli immobili dello Stato e sugli immobili di proprietà di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato, il cosiddetto

¹ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 13 marzo 2013, n. 42 - Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- “Manutentore Unico”, certamente faciliterà la programmazione della medesima;
- alle grandi e medie opere rimaste incomplete, come individuate attraverso l'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incomplete di cui all'art. 44 bis del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss;
 - alle manutenzioni straordinarie volte alla messa in sicurezza di beni e territorio, sui quali già siano intervenuti sinistri ovvero vi siano documentate previsioni che l'evento dannoso possa verificarsi.
 - ai piani già varati, o da varare, riguardanti il patrimonio immobiliare quali:
 - il Piano Casa, ed ora il Piano Città, da rafforzare con particolare riferimento all'innalzamento del bonus volumetrico concedibile solo nel caso di abbattimento e ricostruzione con efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica;
 - il riassetto del patrimonio dell'edilizia sociale;
 - gli incentivi per il risparmio energetico nelle costruzioni, anche utilizzando strumenti nuovi, quali l'Ecoprestito, ferma restando la condivisibilissima misura della proroga al 2021 della detrazione del 65% con l'elevazione prevista per la messa in sicurezza sismica e la riqualificazione energetica dei condomini.

Circa il primo punto riguardante la difesa attiva del pericolo sismico, il Governo è intervenuto con agevolazioni quinquennali, cioè fino al 31 dicembre 2021, che sono state opportunamente potenziate ed estese anche alle aree ricadenti nella zona sismica 3 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2013, oltre a quelle già previste per le zone 1 e 2 (art. 1, comma C, punto tre del Disegno di Legge di Bilancio 2017). Il tenore di dette agevolazioni (detrazioni di imposta), riferibili sia ad unità abitative che ad attività produttive, parte dal 50% - con un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare/anno - per arrivare rispettivamente al 70%, ed all'80% a seconda si decrementi di uno o due classi di rischio l'immobile oggetto dell'intervento. Tali suddette percentuali sono ulteriormente maggiorate ciascuna di 5 punti (75% e 85%) qualora si riferiscano a lavori su parti comuni di edifici condominiali, includendo le eventuali spese effettuate per la verifica sismica degli immobili. È da segnalare che, entro il 28 febbraio 2017 (forse un lasso di tempo eccessivo), debbono vedere la luce - sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - le Linee guida per la classificazione del rischio delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. Per gli immobili industriali, per i quali sia stato abbassato il rischio sismico e che sono oggetto di regolare manutenzione, potrebbe essere previsto un trattamento più vantaggioso sotto il profilo degli ammortamenti.

Gli interventi ulteriori previsti nell'ambito delle proposte, riguardanti la sfera pubblica, del Decreto che segue dovrebbero venire finanziati anche usando i residui passivi, non utilizzati dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti Locali per inattività, così come previsto da diverse disposizioni, senza gravare ulteriormente sul bilancio dello Stato e degli Enti. Per ciò stesso tali interventi non rientrerebbero nel Patto di Stabilità.

Soluzioni alternative e/o aggiuntive potrebbero essere quelle di usare Fondi Europei disponibili per le costruzioni, le infrastrutture ed i beni culturali o di posticipare alcune grandi opere non urgentissime, destinando i fondi così recuperati alla manutenzione del territorio, che è

la grande opera più necessaria in assoluto.

Il Ministero dell'Economia, sentiti i singoli Ministeri interessati al provvedimento, dovrebbe redigere un inventario sia dei residui passivi disponibili sia del fabbisogno degli interventi da effettuare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto. Inoltre dovrebbe individuare, nei successivi 30 giorni, gli interventi da mettere in opera, seguendo criteri di priorità derivanti dal grado di pericolosità dello stato dei beni, oggetto dell'intervento stesso sulla collettività.

La perequazione fra disponibilità dello Stato e fabbisogni di manutenzione delle opere viene effettuata almeno una volta all'anno.

Il Ministero dell'Economia, sentita inoltre la Conferenza Stato - Regioni, attiva un processo analogo per gli Enti Locali che avviano, a loro volta, sul territorio la stessa tipologia di interventi, pur nel rispetto delle autonomie verso le quali tuttavia tale Decreto dovrebbe costituire un indirizzo forte e propulsivo.

La presentazione degli elenchi delle opere da attuare verrà sottoposta, quanto al grado di pericolosità, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, quanto alla rischiosità locale, ai Provveditorati alle OOPP nel territorio o alle Sovraintendenze nel caso di intervento sui beni culturali.

Ciò premesso, in particolare la Federazione propone di:

- mappare “porta a porta” il territorio ed il tessuto costruito. Una vera e propria “due diligence” sismica, energetica, idrogeologica da affidare, tramite incarichi professionali, a giovani tecnici under 35. Le ricadute in termini di occupazione sarebbero veloci e molto interessanti (6.000 operatori già nel primo anno), mentre le competenze tecniche e l'innovazione tecnologica, in un arco temporale di 5 - 10 anni, sarebbero tali da consentire uno sviluppo tecnologico italiano nel recupero urbano. Le competenze e le tecnologie maturate sarebbero poi esportabili.

Il costo di tale operazione risulterebbe ben inferiore a quanto sin qui sostenuto dallo Stato per far fronte ai disastri naturali negli ultimi 30 anni.

Questa proposta tocca un punto delicato costituito dal problema della disponibilità immediata di numerose competenze specialistiche e professionali necessarie per gli interventi che si propongono.

Ciò vale anche per i controlli e le verifiche ai numerosi impianti, sia elevatori - per il trasporto di persone e cose - sia di messa a terra elettrici (DPR 462/01), installati nelle località interessate dal sisma, tanto negli edifici privati, siano essi adibiti ad abitazione o collocati negli esercizi commerciali - aziendali, come nelle strutture pubbliche, quali, a pur titolo di esempio, ospedali, sedi municipali, uffici giudiziari. Data l'eccezionalità dell'evento è chiaro che tutti i fabbricati abitabili o comunque utilizzabili, sia quelli che denuncino lesioni palesi, sia quelli che risultino apparentemente illesi, necessitano di verifica straordinaria, onde accertare eventuali danni provocati dalle scosse alla loro stabilità (ascensori) ed al loro assetto impiantistico (funzionalità dell'apparato elettrico e dei collegamenti).

- Prevedere un'ipotesi di carattere assicurativo obbligatorio (o semi- obbligatorio), in determinate zone a rischio e per gli immobili antecedenti al 1974, che riguarda la copertura per i privati sul bene edificato.

Ciò porterebbe a due positive conseguenze, oltre a quella di un nuovo approccio al tema da parte dei cittadini:

- 1) la prima in termini di responsabilità per il già costruito: essendo necessaria un'assicurazione, posto che nessuno assicurerebbe un bene a rischio, è evidente che un'opera, ubicata in zona a rischio, non sarebbe più costruita;
- 2) la seconda, in termini di copertura economica: dando attuazione al D.L. n. 59 del 15 maggio 2012, nel quale viene in sostanza disposto che lo Stato non provvederà più alla ricostruzione di beni privati dopo eventi calamitosi, terremoti, ecc. rendendosi, quindi, necessaria un'assicurazione obbligatoria a copertura di eventuali danni derivanti da suddetti fenomeni. Il costo di questa osservazione deve poter essere portato in detrazione fiscale, onde non appesantire le già rilevanti imposte sulla casa.

Alla gestione programmata delle opere pubbliche con questo Decreto si affiancherebbe, quindi, anche una gestione fondata sul "*risk management*" la cui necessità si ricava dalla rischiosità intrinseca che presenta il territorio, dalla incompletezza di lavori e progetti che creano disfunzioni e sprechi di risorse, dallo stato di abbandono del patrimonio artistico e naturale, il cui degrado umilia le nostre tradizioni e non stimola il turismo, mettendo a repentaglio opere la cui rovina comporta costi ben più consistenti della relativa manutenzione nel tempo.

Questa seconda parte del lavoro costituita dagli incentivi ai privati, già peraltro in parte già normata, farà parte di un nostro lavoro ricognitivo e di coordinamento che presenteremo a breve.

<p>Rischio sismico - Difesa passiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assicurazione obbligatoria per tutti gli edifici pubblici - Promozione fiscale per i privati su una garanzia standard limitata alla rovina di edificio e totale inagibilità - Garanzia di mercato fortemente ridotta in relazione ai lavori antisismici effettuati sull'immobile 	<p>Rischio sismico - Difesa attiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prevenzione <ul style="list-style-type: none"> ➢ Divieto di costruire nuovi edifici in siti ad alto rischio sismico ➢ Corsi di formazione per le popolazioni a rischio volti ad orientare i comportamenti precedenti al sisma (interpretazione dei segnali) e successivi (posti sicuri dell'abitazione, zaino di fuga ecc.) - Protezione: procedure specialistiche a qualificazione e certificazione obbligatoria per la messa in sicurezza - Sistemi di incentivazione: uso della leva fiscale per incentivare la messa in sicurezza, esteso anche ai condomini
<p>Rischio idrogeologico - Difesa passiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assicurazione obbligatoria per i siti pubblici a rischio idrogeologico - Incentivazione fiscale standard solo per rischio catastofale afferente i siti privati - Garanzie di mercato a costi ridotti in presenza di lavori di consolidamento dei siti sotto il profilo idrogeologico 	<p>Rischio idrogeologico - Difesa attiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prevenzione: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Divieto di costruire su siti soggetti a rischio idrogeologico conclamato ➢ Corsi di formazione per la popolazione sulla governance del territorio contro i rischi idrogeologici ➢ Comportamenti prima del disastro (interpretazione dei segni) e dopo (zaino di fuga ecc.) - Protezione: procedure specialistiche a qualificazione e certificazione obbligatoria per gli interventi di consolidamento (es. canalizzazioni delle acque meteoriche) - Sistemi di incentivazione: uso della leva fiscale per incentivare i consolidamenti estesi anche ai condomini
<p>Rischio della circolazione stradale - Difesa passiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polizza di assicurazione stradale: obbligatoria fin dal 1970 per i conducenti - Estensione dell'obbligatorietà dell'assicurazione delle strade per la pericolosità delle tratte amministrate - Estensione dell'obbligatorietà di assicurazione anche ai costruttori di automezzi per vizio o difetto di costruzione che può creare gravi pericolosità alla circolazione stradale 	<p>Rischio della circolazione stradale - Difesa attiva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prevenzione: assoggettare tutta la rete viaria italiana a manutenzione programmata delle tratte con ispezioni di controllo (D.lgs. 35/11 oggi solo riferito alle tratte transnazionali); - Protezione: procedure specialistiche a qualificazione e certificazione obbligatoria (già esistenti) volte a supportare un Piano nazionale di bonifica della rete viaria (esiste già sulla carta un Piano Nazionale della sicurezza stradale del MIT non attivato dai primi anni 2000); - Promozione: uso per la messa in sicurezza stradale dei proventi contravvenzionali (previsto dalla legge ma non attivato e quote d'imposta per destinazione dal gettito fiscale proveniente dalla strada pari ad oltre 80 mld annui)

Piattaforme territoriali di gestione del Piano Nazionale

Coordinamento e Governance

Il Piano Nazionale si dovrà declinare in Piattaforme territoriali di gestione che prevedano un dialogo permanente fra società civile e gli enti locali di riferimento. La governance locale dovrà coordinarsi con quella nazionale e fare riferimento alla Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Rapporto fra difesa attiva e passiva

Il rapporto fra difesa attiva e passiva è dinamico ed atto a creare valore aggiunto: tanto più si attua la difesa attiva, tanto più diminuisce il costo della difesa passiva

Allegato A

“Ex Piano Casa” e raccordo con Piano Città

i) Data la strategicità del settore delle Costruzioni nell'economia nazionale, è necessario rilanciare il “Piano Casa” esclusivamente nella parte di demolizione e ricostruzione all'interno del Piano Città semplificandone l'iter attuativo ed aumentando le incentivazioni in conto volumetrico anche in ipotesi di aree più vaste di intervento sul modello degli Ecoquartieri per la parte di demolizione e ricostruzione anche su altri sedimi, ferma restando in questo caso l'inibizione a costruire nel sedime originario, o con differenti sagome.

ii) La percentuale del 20% da cui le Regioni possono partire sulla base della normativa nazionale viene almeno raddoppiata nella declinazione, quando più uniforme possibile, del Piano a livello locale.

Tale piano, in ogni caso, è a costo zero per l'Erario ma può fornire un potente stimolo all'economia del Paese.

Allegato B

Risparmio energetico nelle costruzioni ed “Eco prestito”

i) Anche in ragione dei pressanti vincoli energetici nazionali e degli obiettivi di risparmio e di efficienza energetica che l'Italia si è impegnata a rispettare nel contesto sovranazionale, l'incentivo fiscale (detrazione) per la riqualificazione energetica nei condomini è stato opportunamente prorogato per un quinquennio quindi fino al 2021.

ii) Tra gli incentivi per il risparmio energetico nelle costruzioni, non in termini di detrazioni ma di provvista finanziaria diretta, si propone di prevedere anche un Ecoprestito, concesso ai cittadini richiedenti, su garanzia della Cassa Depositi e Prestiti, dagli Istituti Bancari. Se gli immobili su cui si richiede l'Ecoprestito al fine di realizzare due o più interventi congiunti² di efficientamento energetico sono di proprietà pubblica l'operazione avviene al di fuori del patto di Stabilità per gli Enti locali e dei bilanci di previsione per i Ministeri.

I connotati finanziari dell'Ecoprestito vengono definiti in un Decreto Ministeriale attuativo, ferma la fruibilità di eventuali finanziamenti a livello comunitario e, tenuto anche conto della minore esposizione in termini di penali CO2 che il Paese dovrebbe sopportare nel meccanismo

² Gli interventi ammissibili secondo la proposta dell'Ecoprestito sarebbero indicativamente i seguenti:

1. incremento dell'efficienza energetica delle coperture;
2. incremento dell'efficienza energetica delle pavimentazioni;
3. incremento dell'efficienza energetica dei muri perimetrali;
4. sostituzione di finestre e infissi anche con installazione di schermature solari;
5. incremento dell'efficienza energetica delle chiusure esterne;
6. installazione di apparecchiature e sistemi per riscaldamento e produzione di energia elettrica ed acqua calda, utilizzando fonti rinnovabili o assimilate e/o ad alta efficienza;
7. allacciamento alla rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento;
8. installazione di recuperatori di calore dall'aria esausta di espulsione negli impianti di climatizzazione;
9. interventi di efficientamento energetico anche attraverso la bonifica ambientale tramite la sostituzione delle coperture di cemento-amianto.

Una tale misura - già giudicata positivamente nell'ambito dell'Indagine Conoscitiva sull'Efficienza Energetica e sul Patrimonio Immobiliare, condotta dall'VIII Commissione della Camera dei Deputati nella precedente Legislatura - potrebbe ulteriormente sostenere l'implementazione delle misure di efficienza energetica in essere e rendere possibile a milioni di soggetti privati, oggi impossibilitati per carenza di fondi, di riqualificare le loro proprietà immobiliari, con un effetto leva di straordinarie proporzioni.

di emission trading, dell'energia risparmiata, dell'occupazione creata o mantenuta, nonché dell'incremento delle entrate dello Stato, a copertura della stessa misura, attraverso l'IVA recuperata, IRPEF ed IRES, nonché dell'indotto generato e dell'impatto anticongiunturale realizzato.

iii) È stanziato un Fondo presso il Ministero per lo Sviluppo Economico a copertura dell'interesse a tasso agevolato (0,5%).

Gli Istituti concedenti il prestito a tasso agevolato (0,5%) portano in detrazione fiscale l'onere sostenuto per la concessione del capitale a tasso agevolato (0,5%) come minor introito di esercizio ed assicurano un ammontare di prestiti proporzionato alle rispettive masse di raccolta del risparmio a livello nazionale.

Un apposito capitolo di spesa è creato presso la Cassa Depositi e Prestiti, con la collaborazione delle Fondazioni Bancarie per le rispettive competenze territoriali, a garanzia del Fondo costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico per l'abbattimento del tasso di interesse (si veda, in merito, l'esperienza del "Fondo Rotativo Kyoto").

Allegato C

Proposta di rottamazione dei ponteggi tradizionali e prefabbricati

Al fine di meglio espletare le operazioni di riqualificazione urbana e sismica, appare opportuno il ricambio delle attrezzature provvisorie obsolete (ponteggi), definendone:

- la tipologia
- l'età
- la condizione di resistenza strutturale
- la presenza e l'uso di tutti i componenti
- la frequenza di impiego (montaggi/smontaggi all'anno)

La loro condizione oggettiva dovrebbe essere individuata da un tecnico abilitato (perito edile, geometra, ingegnere, architetto), iscritto ad un Ordine Professionale, che tramite una asseverazione definisca lo stato delle attrezzature da "rottamare" e quello della struttura da acquistare in sostituzione; ne dichiari la rispondenza alle norme attualmente in vigore, garantisca la presenza di un documento di omologa. L'asseverazione del Tecnico è a pagamento e può essere compresa nei costi per i quali richiedere l'incentivo.

Con la sostituzione dei ponteggi, le Aziende produttrici possono fornire una attività di formazione una tantum come corredo alla vendita.

Motivazione

- Miglioramento livello della sicurezza – meno decessi, meno invalidi sul lavoro, riduzione oneri sanitari a carico delle Istituzioni (INAIL), riduzione assenteismo a carico delle Imprese e, quindi, aumento del gettito per lavoro dipendente.
- "Svecchiamento" parco ponteggi con riduzione necessità di ispezioni (risparmio di personale

addetto ai controlli).

- Emersione dell'eventuale sommerso (chi ha bisogno di documenti che dimostrano l'avvenuta sostituzione delle proprie attrezzature o delle perizie tecniche, li richiede ai propri Fornitori).

Contributo

Esistono diversi modi con i quali si potrebbe intervenire per facilitare l'operazione di sostituzione dei ponteggi:

Sotto forma di sgravio fiscale (ricompreso in quello per la riqualificazione sismica);

Sotto forma di incentivo su quota interessi in caso di accensione di mutuo per acquisto (si coinvolgono gli Istituti bancari, che potrebbero essere il tramite di tutta l'operazione);

Sotto forma di contributo a fondo perduto sul capitale investito fornito pro-quota da INAIL, che rientrerebbe della cifra con minori oneri dovuti per minori infortuni (investimento nella sicurezza);

Allegato D

Ipotesi sportelli unici per le attività produttive nelle zone delle aree terremotate

Tra le azioni concrete che si possono fin da subito programmare, si propone la creazione di alcuni 'centri pilota' (almeno uno per Regione), posti sul territorio da riqualificare e posizionati in 'contenitori' storico-artistici privilegiati, tra quelli da sottoporre alle più adeguate 'cure' specifiche. In qualche caso potrebbero essere utilizzate anche le ex case cantoniere ANAS. Tali 'centri' potrebbero costituire - oltre ad essere loro stessi un laboratorio operativo - l'inizio di una 'rete' di simili iniziative da 'seminare' laddove il territorio si presenti 'fragile' e/o degradato da eventi calamitosi o da alte probabilità di dissesto per le più varie cause, sismiche e idro-geologiche; sia naturali che antropiche. In questo abbracciando gran parte del nostro Paese.

Funzione essenziale di questi 'poli' sarebbe quella di avamposti locali soprattutto in funzione di coordinamento tra i tanti 'rami' dei più svariati soggetti che spesso finiscono per sovrapporsi ovvero disperdersi. Una sorta di 'Sportello unico'.

La modalità polarizzante nei riguardi in particolare delle pubbliche amministrazioni dovrebbe potersi 'integrare' con le istanze dei 'privati' come singoli cittadini-utenti ma soprattutto con le 'realità' associate nelle più varie declinazioni. Sicuramente l'offerta 'unitaria' delle risorse pubbliche dovrebbe ottenere un effetto 'moltiplicatore' delle medesime, riguardo agli effetti attesi.

Per avviare un processo virtuoso ma non velleitario si dovrebbe partire con modalità implementabili e con strutture il più possibile 'agili'. Inoltre ogni centro dovrebbe poter avere gradi di libertà' tali da adattarsi alle realtà locali.

Allegato E

Proposta di implementazione dell'Unità di Crisi sui Beni Culturali

L'esperienza maturata in questi ultimi anni sul nostro territorio, in occasione di situazioni di emergenza e criticità, ha permesso di concepire ed organizzare il sistema di Protezione Civile in modo da divenire un modello efficiente di intervento operativo.

I recenti eventi sismici verificatisi nell'Italia centrale hanno messo in risalto l'urgenza di applicare un simile modello operativo per rispondere, quanto più efficacemente possibile, alla necessità di Protezione dei Beni Culturali.

La vastità delle aree interessate dal terremoto, l'entità dei beni coinvolti, la raggiungibilità logistica spesso problematica, ci induce necessariamente a rivedere l'aspetto organizzativo e preventivo a tutela del patrimonio artistico, alla luce anche degli scenari di rischio a cui è soggetto ogni singolo territorio ed in base alla sua propria specificità.

Ciò richiederebbe un differente approccio per la gestione ed il coordinamento delle emergenze sul territorio, che pur facendo tesoro delle acquisite competenze e capacità esistenti, dovrebbe estendere ed ottimizzare l'efficienza dimostrata nel settore della protezione civile, anche nel campo della protezione e tutela dei Beni Culturali.

Tale differente approccio è già in parte contenuto all'articolo 6 del decreto legge 11 novembre 2016, n.205 recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016".

Ma riteniamo che la strada debba essere approfondita e ci riserviamo di tornare sull'argomento con un documento ad hoc.

IPOTESI DI ARTICOLATO

Titolo I
Ambito di applicazione

Art. 1

Demanio pubblico, nazionale e locale, infrastrutture, beni artistici e culturali, verde pubblico

1. Il presente Decreto disciplina gli strumenti d'intervento per la manutenzione ordinaria, e straordinaria, con evidenza dei maggiori rischi civili di massa (idrogeologico, circolazione stradale, sismico) dei beni appartenenti al Demanio dello Stato e degli Enti Locali, secondo il criterio del risk management, delle infrastrutture nonché dei beni aventi rilevanza artistica, culturale e sociale. Tali beni costituiscono un asset di straordinario valore per il Paese che tuttora non è messo ad adeguato frutto.

Per quanto riguarda il Demanio stradale è opportuno altresì procedere alla valorizzazione del medesimo ai fini della contabilità pubblica e per una successiva definizione del perimetro di competenza dello Stato e degli Enti Locali.

Il presente Decreto si applica, inoltre a favore delle aree verdi attraverso il restauro e la riqualificazione dei parchi esistenti ("100 parchi per 100 città"), la riqualificazione di aree verdi dismesse, il recupero di aree degradate e la realizzazione di nuovi parchi urbani, coinvolgendo la collettività anche tramite le sue associazioni.

Tali interventi, da definire con successivo Decreto del MIT di concerto con il MIPAF entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto Legge, sono in grado di migliorare le condizioni di vita e/o apportare benefici economici in quanto suscettibili di mettere in moto settori anche di nicchia ma radicati sul territorio, con particolare attenzione alle aree di degrado delle periferie urbane.

Art. 2

Fattispecie d'intervento

1. I beni e le infrastrutture pubbliche debbono essere tenuti in efficienza, eliminando, ed ove non possibile, riducendo al minimo, i pericoli imminenti per persone e cose, seguendo un piano di priorità degli interessi.

Laddove sussista un rischio per beni, infrastrutture ai cittadini ed occorra intervenire d'urgenza, si procederà ad una ispezione immediata e alla conseguente bonifica della pericolosità riscontrata.

2. L'intervento su beni e infrastrutture va altresì espletato con procedure d'urgenza ove sussistano rischi di natura idrogeologica e sismica, per cui occorra spesso lavorare in quota, con l'ausilio di ponteggi (Allegato E) o altre strutture nel sottosuolo, per l'intervento su reti (tubi e gallerie di servizio), soprattutto nelle aree metropolitane.

3. Costituiscono ulteriori fattispecie d'intervento quelle rivolte al completamento di opere pubbliche incompiute, al risparmio energetico³ o all'attuazione di strumenti a forte impatto economico - sociale quali l'Ecoprestito ed il Piano Casa/Città.

In relazione alle opere pubbliche rimaste incompiute, in caso di mancato avvio dei lavori

³ In linea con quanto previsto con il Decreto Mise 16 settembre 2016 recante "Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione".

o di ritardo degli stessi per palese inadempimento, è prevista la revoca contrattuale dei finanziamenti e la creazione di un Fondo Revoche *ad hoc* da utilizzare per altri interventi. Questo favorirà, di conseguenza, una oggettiva responsabilizzazione di tutti i soggetti che sono coinvolti nei processi decisionali ed una oculata utilizzazione delle risorse economiche.

Art. 3

Modalità d'intervento

1. La manutenzione, ritenuta attività prioritaria, può essere straordinaria o ordinaria programmata sulla base del criterio del *risk management* e di una precisa attività di diagnostica, ivi compreso un inventario dettagliato dei rischi ricavati dall'esperienza.
 2. Le ipotesi di manutenzione straordinaria sono riconducibili alla sussistenza di pericolo per beni, infrastrutture o persone, derivanti dallo stato di rovina dei beni di cui all'art. 1 del presente Decreto. Il Ministero dell'Economia provvede a coprirne i costi relativi attingendo ai residui passivi disponibili sul bilancio dello Stato e degli Enti Locali di cui al successivo art. 7 ed altre sopravvenienze attive e/o avanzi di esercizio.
 3. La manutenzione ordinaria programmata gestisce e previene situazioni d'urgenza ed è finalizzata al mantenimento in efficienza dei beni e delle infrastrutture.
- La programmazione degli interventi viene eseguita dopo un'approfondita analisi dei fabbisogni, delle modalità e dei tempi d'intervento, secondo il metodo del *risk management*. In particolare, il patrimonio immobiliare, le opere infrastrutturali ed i beni monumentali sono assistiti da manutenzione programmata altamente specialistica volta a preservarne le caratteristiche uniche ed irripetibili, sulla base di un'analisi ricognitiva affidata a giovani professionisti (under 35), al fine di verificarne l'obsolescenza e/o la insicurezza statica.

Art. 4

Agenzia per la pianificazione e il controllo per la manutenzione del demanio

1. È fatto obbligo a tutte le Amministrazioni Pubbliche, centrali e locali, che gestiscono beni demaniali di approntare entro il 30 ottobre di ogni anno un aggiornamento del piano delle manutenzioni programmate sulla base del *risk management*, con un inventario dettagliato dei rischi, ricavato dall'esperienza.
2. La pianificazione e il controllo di tale attività viene svolta da una Agenzia per la manutenzione del demanio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Titolo II

Modalità attuative

Art. 5

Ricognizione degli interventi da realizzare

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con la Conferenza Stato – Regioni, con gli Enti proprietari e con l'Agenzia della manutenzione del demanio centrale e locale di cui all'articolo precedente, predisponde un inventario delle grandi e medie opere edilizie ed infrastrutturali a rischio strutturale che necessitano di manutenzione straordinaria, seguendo i criteri previsti dall'Articolo precedente sulla base della mappatura del territorio

e del tessuto costruito a rischio sismico di cui al comma 3 del precedente articolo.

2. Con le stesse modalità viene predisposto un inventario della rete viaria, nonché delle infrastrutture energetiche a rischio sicurezza.

3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e del Territorio nonché con la Protezione Civile, la Conferenza Stato -Regioni e l'Agenzia per la manutenzione del demanio centrale e locale, redige entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un inventario delle aree a maggiore rischio idrogeologico per le quali occorrono interventi urgenti di bonifica. Rientrano in questa fattispecie, a titolo esemplificativo, territori soggetti alle esondazioni di fiumi e torrenti, aree oggetto di frana, ecc. per i quali non siano stati predisposti i necessari presidi di contenimento, anche in relazione alle mappe sismiche ecc.

4. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli Enti Proprietari a livello locale, predispongono nei termini e secondo le modalità di cui al DM 13 marzo 2013, n.42, un inventario delle rispettive grandi e medie opere incompiute relativo ai beni demaniali nazionali e locali.

5. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dei Beni Culturali, gli Enti proprietari e con l'Agenzia di manutenzione del demanio centrale e locale, predispongono entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un inventario delle unità demaniali monumentali, artistiche e patrimonio della umanità a rischio, che necessitano di manutenzione straordinaria.

6. Gli interventi di cui ai commi da 1 a 5, corredati dei fabbisogni a costi standard, sono trasmessi, a regime, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 novembre di ogni anno, per il reperimento dei finanziamenti necessari.

Art. 6

Procedure e mezzi per attuare gli interventi

1. Effettuate le ricognizioni di cui all'Articolo precedente, le opere di cui sopra vengono progettate, o riprogettate, tenendo conto dei progressi tecnologici nelle rispettive specialità, i relativi interventi possono essere disposti con affidamento diretto ove sussistano i requisiti di cui al Dlgs. 50/2016. Una volta operata la giustapposizione fra fabbisogni e finanziamenti, i lavori relativi vengono affidati, ove ne ricorrano i presupposti, con procedura d'urgenza.

2. Le opere specialistiche e superspecialistiche vengono commissionate dagli Enti proprietari e/o amministratori del territorio con procedura ad evidenza pubblica, previa predisposizione di bandi di gara dedicati e pagate sempre direttamente ad appaltatori, subappaltatori e fornitori con posa in opera.

3. Possono essere utilizzati altresì gli strumenti del partenariato pubblico - privato e del *project financing*.

4. Nel caso di interventi di mantenimento programmati, il contratto verrà stipulato tenendo conto delle esigenze manutentive e delle tipologie di beni. Per la manutenzione stradale e per quella dei beni monumentali si fa riferimento all'accordo quadro di cui all'art. 54 del Dlgs. 50/2016 in quanto trattasi di interventi di operatori specialistici preventivamente raccordati con le esigenze della stazione appaltante.

5. Nello stesso Decreto attuativo viene data esecuzione all'art. 47 della Legge 120/10 inerente la messa in sicurezza e manutenzione delle strade, in cui i proventi contravvenzionali a destinazione manutentiva debbano essere esonerati dal Patto di Stabilità (vedi all. D).

Art. 7

Modalità di esecuzione

1. I beni di cui all'art.1 del presente Decreto debbono essere tenuti in sicurezza, obbligo che spetta anche alle amministrazioni locali, conservandone il valore, attraverso il ricorso sia a tecnologie all'avanguardia sia a lavorazioni specialistiche specifiche, che consentano di eseguire le attività necessarie secondo lo stato dell'arte (come chiodatura, collegamento dei solai alle pareti murarie; chiavarde, interventi strutturali di incatenamento antiribaltamento ed incremento di resistenza della muratura, isolatori e dissipatori sismici, telai a croce di Sant'Andrea etc..).
2. L'esecuzione delle opere che necessitano di professionalità specialistica e ad alto contenuto tecnologico non possono avvenire ricorrendo al subappalto.
3. In particolare, per i beni culturali, saranno elencati i parametri per chi esegue il progetto di miglioramento sismico e quelli per chi effettua il pronto intervento o la messa in sicurezza in caso di un evento calamitoso anche con riferimento alle *"Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale"*. Allineamento alle Nuove norme tecniche per costruzioni, MIBAC, 2 dicembre 2010, (in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.47 del 26 febbraio 2011).

Titolo III

Ricognizione di fondi di finanziamento

Art. 8

Fondi di finanziamento

1. Gli interventi individuati con le modalità di cui all'art. 4 del presente Decreto, inclusi anche i fabbisogni finanziari, calcolati su costi standard, nonché una preliminare valutazione di priorità, vengono inoltrati al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il reperimento dei relativi fondi. A tal fine, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo Rotativo permanente, in cui confluiscono i residui passivi della Pubblica Amministrazione nazionale e locale, nonché di Enti pubblici non economici.
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 novembre di ogni anno, redige un inventario dei residui passivi disponibili al fine di mettere a norma ed effettuare la manutenzione dei beni demaniali e del territorio sia in via di urgenza che programmata.
3. Gli Enti Locali, in assenza di residui passivi, possono fruire di una garanzia dello Stato supportata dalla Cassa Depositi e Prestiti, e reperire i fondi necessari alle manutenzioni ordinarie e straordinarie sul mercato dei capitali privati, anche al di fuori del Patto di Stabilità.
4. Il Ministero delle Politiche Comunitarie redige l'inventario dei fondi comunitari disponibili ad essere applicati su questa linea e lo comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze determinandone i tempi di scadenza.
5. Tutti i finanziamenti pubblici e privati utilizzati per i lavori di urgenza qui previsti vengono esclusi dal Patto di Stabilità per il 50% in via ordinaria e per il 100%, ove provenienti da dismissione di proprietà e partecipazioni di beni mobili ed immobili delle Amministrazioni locali e/o da proventi contravvenzionali, per quanto riguarda la manutenzione delle dotazioni di sicurezza stradale, nonché da eventuali sopravvenienze attive.

6. Gli interventi a favore delle aree verdi di cui all'art.1 comma 1, sono cofinanziati attraverso la Cassa Depositi e Prestiti e gli Enti locali.

7. Possono essere utilizzati altresì fonti di finanziamento privato o collettivo attraverso partenariato pubblico-privato, *project financing*, concessioni pubbliche, obbligazioni, contratti, diritti reali, con particolare riferimento all'enfiteusi.

Art. 9

Valutazione priorità di intervento

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le Amministrazioni interessate e l'Agenzia per la manutenzione del demanio centrale e locale, in relazione alle priorità d'intervento individuate all'atto della trasmissione degli inventari di cui all'art. 4 del presente Decreto, procede alla stesura di un apposito elenco con l'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. La stima del fabbisogno viene compiuta al netto di eventuali altri finanziamenti già disposti sugli stessi beni e viene aggiornata ogni due anni.

3. L'elenco di cui al comma 1 del presente Articolo viene trasmesso al CIPE per l'espressione di un parere facoltativo entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

4. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di concerto con i Provveditorati alle Opere Pubbliche per la parte di competenza, emana un parere tecnico sulle priorità degli interventi entro 60 giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma 1 del presente Articolo.

Art. 10

Assegnazione finanziamenti

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze assegna i finanziamenti alle opere dopo le valutazioni di cui all'Articolo precedente.

2. Per gli interventi locali l'assegnazione dei finanziamenti è effettuata dalle Regioni interessate previo trasferimento delle somme assegnate da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 11

Difesa attiva (prevenzione, protezione) e difesa passiva (assicurazione) contro i grandi rischi civili di massa (sismico, idrogeologico e sicurezza stradale) dei beni demaniali

La difesa attiva e passiva dei beni demaniali per i grandi rischi di massa in epigrafe sono obbligatorie e vanno a far parte integrante della manutenzione programmata dei beni medesimi. Tale difesa obbligatoria viene effettuata dagli enti proprietari e/o gestori dei beni demaniali in base alla pianificazione e al controllo dell'Agenzia per la manutenzione introdotta dall'art. 4 del presente provvedimento.

Titolo IV
Disposizioni finali

Art. 12
Controlli

1. Le linee di intervento ordinarie e straordinarie disposte dal presente provvedimento sul patrimonio demaniale nazionale e locale sono sottoposte all'Agenzia della manutenzione del demanio centrale e locale, al controllo tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di concerto con i Provveditorati alle Opere Pubbliche per la parte di competenza, il quale vigila anche sul rispetto dei tempi previsti dal presente Decreto e dai successivi documenti di gara e segnala ai Ministeri competenti eventuali inadempienze e ritardi al fine dell'adozione di idonee misure sanzionatorie.
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze vigila sulla corretta destinazione dei fondi assegnati.

Art. 13
Sanzioni

1. In caso di inottemperanza alle disposizioni del MEF, alle Amministrazioni che abbiano ricevuto finanziamenti senza portare a compimento, o compiuto con risultati parziali, gli interventi ordinari e straordinari di cui all'art. 4 del presente Decreto, vengono sospesi i finanziamenti ordinari afferenti il loro funzionamento fino al 10% dell'intero ammontare annuo.
2. La Corte dei Conti valuta l'eventuale restituzione delle somme assegnate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel caso in cui, senza giustificato motivo, le Amministrazioni non abbiano provveduto alla realizzazione delle opere finanziate.

Art. 14
Norme transitorie

1. Entro 60 giorni dalla conversione in Legge del presente Decreto, le Amministrazioni interessate predispongono gli inventari degli interventi e dei fabbisogni a costi standard di cui all'art. 4.
2. Entro 30 giorni dalla messa a disposizione dei finanziamenti da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Amministrazioni di cui al precedente comma avviano le procedure d'appalto degli interventi finanziati.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto viene costituita l'Agenzia per la programmazione e il controllo della manutenzione dei beni demaniali assegnata alle amministrazioni di competenza.

Art. 15
Disposizioni finali

Al fine di garantire un concreto rilancio delle opere pubbliche e la messa in sicurezza di beni di cui al presente Decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si impegna a favorire la semplificazione amministrativa sui temi ritenuti strategici per la crescita del Paese (ved. allegati).

Allegato F

Beni culturali: monumenti, edifici storici, aree d'interesse artistico-culturale e cinte murarie

i) Al fine di valorizzare il patrimonio culturale - pubblico e privato - del nostro Paese, il Ministero dei Beni Culturali attiva una linea di messa in sicurezza e di manutenzione programmata di monumenti, edifici storici, aree d'interesse culturale e cinte murarie di valore storico e artistico, attraverso un Fondo Rotativo per le imprese impegnate nel settore dei Beni Culturali garantito dalla Cassa Depositi e Prestiti.

ii) Gli sponsor privati, ove lo ritengano, possono fruire del Fondo Rotativo attivato cofinanziando singoli interventi che ne porteranno il marchio, il logo o comunque un segno di riconoscimento.

Allegato G

Sicurezza stradale e della Mobilità con particolare riferimento agli eventi eccezionali: integrazione testo normativo per il finanziamento della sicurezza stradale con i proventi contravvenzionali.

Proposta di modifica:

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 142:

a) al comma 12-bis le parole da: "in misura pari al 50 per cento ciascuno" fino a "strade in concessione" sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché alle Regioni, Province e Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle Province e dei Comuni, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.

Tale criterio di ripartizione si applica per i proventi derivanti dagli accertamenti effettuati su tutte le tipologie di strada previste dal presente decreto legislativo»; aggiungere infine il seguente periodo: "qualora l'accertamento sia effettuato da organi di Polizia di Stato, i proventi contravvenzionali vengano attribuiti direttamente al Ministero dell'Economia e Finanze il quale ripartisce le risorse sulla base della destinazione indicata dal comma 2 dell'articolo 208. Il Ministero dell'economia e finanze provvederà a trasferire quota parte dei proventi spettanti allo Stato ad ANAS. Quest'ultima destinerà tali ulteriori risorse, così come avviene per le risorse già ad essa riservate, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali. Le risorse destinate ad ANAS, derivanti dalla quota parte di proventi, non sono compensabili con gli ulteriori stanziamenti già riservati all'ente."

b) il comma 12-quater è sostituito dal seguente: "12-quater". Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, ai fini delle rispettive attività istituzionali, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri

sostenuti per ciascun intervento. La medesima relazione, nello stesso termine, è altresì trasmessa al competente ufficio territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Fatte salve eventuali responsabilità penali, l'ente che non trasmette la relazione di cui al periodo precedente ovvero che utilizza i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo è soggetto a sanzione. In caso di difforme utilizzo dei proventi o mancata rendicontazione annua, gli enti locali sono sanzionati con una detrazione pari al 2% per i trasferimenti ordinari. La medesima percentuale di detrazione si applica per i trasferimenti del Ministero dell'economia e finanze ad ANAS, laddove quest'ultima non abbia attivato analogo procedimento di rendicontazione previsto per i suddetti enti.

2. All'art. 25, della legge 29 luglio 2010, n.120, al primo periodo del comma 2 sono eliminate le parole "nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma".

Motivazione

L'ultima riforma del Codice della Strada - la Legge n.120/2010 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" - ha avuto il merito di introdurre alcune importanti e innovative misure in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di assicurare risorse certe da destinare alla manutenzione delle strade, e, quindi, alla sicurezza delle strade, con particolare attenzione alle dotazioni di sicurezza (segnalatica orizzontale e verticale, barriere, ecc...).

Fermi restando gli importi e le destinazioni d'uso impegnabili, al fine di dare attuazione a tali innovative disposizioni, occorre però superare le criticità derivanti dall'articolo 25 della Legge 29 luglio 2010, n.120, che ha introdotto nuovi commi all'articolo 142 del Codice della Strada i quali disciplinano la modalità di accertamento delle infrazioni per eccesso di velocità e la ripartizione delle sanzioni tra Ente proprietario della strada ed Ente da cui dipende l'organo accertatore.

L'intero procedimento, infatti, come attualmente previsto, comporta numerosi adempimenti ed appesantimenti burocratici, gestibili con difficoltà e senza un evidente vantaggio. Il complesso meccanismo immaginato ha manifestato molteplici criticità che hanno, di fatto, impedito l'adozione del provvedimento attuativo. Le modifiche contenute nella presente proposta, consentirebbero pertanto di superare le criticità esistenti.

In particolare la ratio dell'emendamento è quella di salvaguardare l'impostazione e le finalità della norma, scaturite da un lungo e articolato dibattito parlamentare, proponendosi di ripristinare il sistema generale di assegnazione dei proventi in essere per tutte le altre violazioni previste dal Codice della Strada e confermando l'utilizzazione di quelli ex art. 142 secondo le finalità previste dalla Legge n.120/2010.

Allo stesso tempo, l'emendamento:

- specifica meglio l'attribuzione e la destinazione d'uso dei proventi nei casi in cui gli accertamenti siano effettuati da organi di Polizia di Stato
- elimina, in considerazione del ripristino del sistema generale di assegnazione dei proventi di cui sopra, il regime sanzionatorio previsto dal comma 12-quater così come previsto dalla Legge 120/2010 e, da ultimo, dal decreto n.16/2012 recante disposizioni in materia di semplificazioni tributarie, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, prevedendo una detrazione pari al 2% per i trasferimenti ad ANAS ed agli enti.

A cura del Centro Studi Finco

Si ringraziano per i contributi:

Dr. Angelo Artale – Direttore Generale FINCO

Ing. Paolo Cannavò – Giunta Federmanager, Vice Presidente CEC

Arch. Pietro Paolo Cenci – Comitato Consultivo FINCO

Dr.ssa Anna Danzi – Vice Direttore FINCO

Rag. Stefano Dominici – Fondazione MAPI

Dr.ssa Gabriella Gherardi – Presidente AISES

Dr. Igino Lentini – Presidente UNION

Ing. Giuseppe Maggia – Direttore Commerciale FIP Industriale Spa

Dr.ssa Simona Martelli – Direttore Generale Fondazione Promozione Acciaio

Arch. Alessandro Pettinelli – Gruppo Lavoro Grandi Rischi AISES – FINCO

Ing. Fabrizio Taddei – Progetto d'Ingegneria

Ing. Antonio Valenti – FincAcademy



Editore: Quine Srl
Via Santa Tecla, 4 - 20122 Milano
T. 02-864105 | F. 02-72016740
e-mail: redazione@quine.it
sito web: www.quine.it

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del volume può essere riprodotta o diffusa senza il permesso scritto dell'Editore. Quine declina ogni responsabilità diretta e indiretta per il contenuto degli articoli pubblicati nel presente volume.

Finito di stampare nel mese di Novembre 2016.

Specialized
Qualitative
Research
Methods
for
Health
Professionals